

# Regolamento sulle commissioni

VZ Fondazione di Previdenza 3a

Valido dal 1° ottobre 2020



<b>Art. 1</b> <b>Scopo</b>	Il presente regolamento disciplina le commissioni che la fondazione preleva per la gestione patrimoniale, la tenuta del deposito e la gestione della fondazione.	
<b>Art. 2</b> <b>Gestione patrimoniale, tenuta del deposito e gestione della fondazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le commissioni per la gestione patrimoniale (investimento settimanale), la tenuta del deposito e la gestione della fondazione ammontano allo 0,68% (all-in-fee; commissione tutto incluso). Non sono comprese in queste commissioni le tasse federali sul bollo e di borsa, nonché possibili tasse di emissione e di ritiro di investimenti collettivi. La gestione di un conto è gratuita.</li> <li>2. Le commissioni per un investimento immediato dell' avere di previdenza corrispondono alle commissioni ordinarie della banca di deposito (VZ Banca di Deposito SA).</li> <li>3. Le commissioni per la gestione patrimoniale e la tenuta del deposito sono addebitate direttamente dalla banca di deposito all'intestatario della</li> </ol>	<p>previdenza. Una parte di queste commissioni è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Le commissioni per la gestione della fondazione sono addebitate dalla fondazione all'intestatario della previdenza. Questa commissione copre le seguenti spese: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gestione</li> <li>b. commissioni relative alle operazioni di pagamento</li> <li>c. commissioni annuali dell'autorità di vigilanza</li> <li>d. stesura del rapporto annuo</li> <li>e. onorario dell'ufficio di revisione</li> <li>f. costi di eventuali disposizioni straordinarie che divengono necessarie, adottate nell'interesse dell'intestatario della previdenza</li> </ol> </li> </ol>
<b>Art. 3</b> <b>Commissioni straordinarie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fondazione si riserva di addebitare le seguenti commissioni di elaborazione per spese straordinarie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Versamento anticipato per la proprietà di abitazione: CHF 300</li> <li>b. Ricostituzione in pegno per la proprietà di abitazione: CHF 100</li> <li>c. Le commissioni addebitate da uffici esterni in relazione a un ordine impartito dall'intestatario della previdenza sono riaddebitate a quest'ultimo.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Spese straordinarie non menzionate al cpv. 1 sono addebitate all'intestatario della previdenza secondo il principio di causalità.</li> </ol>
<b>Art. 4</b> <b>Commissione minima</b>	La commissione minima ammonta a CHF 10 per trimestre.	
<b>Art. 5</b> <b>Trattamento dei rimborsi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eventuali rimborsi avuti in caso di investimenti collettivi di capitale impiegati sono restituiti al destinatario.</li> <li>2. Il gestore patrimoniale addebita una commissione per le spese amministrative (calcolo a livello di</li> </ol>	<p>titolo e portafoglio, conteggio e remunerazione, rendiconto e documentazione, adempimento dei requisiti regolamentari) e l'assunzione del rischio d'incasso e della valuta estera. Questa commissione corrisponde al massimo all'importo del rimborso.</p>
<b>Art. 6</b> <b>Modifica del regolamento</b>	Il consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza.	
<b>Art. 7</b> <b>Entrata in vigore</b>	Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2020.	

